**Modalità operative**

per la applicazione dell’art. 80 del cd Decreto Rilancio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.L. Rilancio che ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare, in ogni tempo, il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Alla luce di tale norma, si potrebbe impostare una procedura standard così, sinteticamente, strutturata:

1. Il lavoratore richiede, ove interessato, la revoca del licenziamento, come da bozza in allegato;
2. Il datore di lavoro in accettazione di tale richiesta, revoca il licenziamento, subordinandone espressamente l’efficacia alla concessione dell’ammortizzatore sociale richiesto, come da bozza in allegato;
3. Raggiunta la comunicazione dai lavoratori interesssati e comunque in un ragionevole tempo pari a circa 10/15 gg., dovrà essere inviata alle OO.SS. la comunicazione preventiva di attivazione dell’ammortizzatore sociale di riferimento, come da bozza in allegato;
4. Entro 3 giorni potrà svolgersi l’esame congiunto e potrà essere sottoscritto un accordo in sede sindacale, come da bozza in allegato;
5. Successivamente dovrà essere inviata la richiesta di concreta attivazione dell’ammortizzatore sociale di riferimento agli enti competenti;
6. Una volta ultimata la procedura e concessa la fruizione dell’ammortizzatore sociale di riferimento, la revoca del licenziamento produrrà i propri effetti, la prestazione lavorativa risulterà sospesa e il lavoratore percepirà il trattamento di integrazione salariale, senza soluzione di continuità, dalla data di ricostituzione del rapporto.